

R.G. n. 11974/2024



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 11974 dell'anno 2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 bis del d. Lgs. n. 142/2015 dal Questore di Agrigento in data 8 ottobre 2024 nei confronti di [REDACTED] nato il [REDACTED] in Tunisia;

preso atto che il provvedimento di trattenimento emesso in data 8 ottobre 2024 è stato notificato allo straniero in pari data, alle ore 18,00, ed è stato trasmesso a questo Tribunale nella stessa giornata alle ore 19,12;

ritenuto, pertanto, che sono stati rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4;

considerato che il provvedimento di trattenimento è stato adottato ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, rubricato *"Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"*;

rilevato, infatti, che lo straniero ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, individuata quale zona di frontiera dal decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2019 e che proviene dalla Tunisia, Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, del 07/05/2024;

considerato che il Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento



della protezione internazionale di Agrigento, con provvedimento dell'8 ottobre 2024, comunicato contestualmente all'interessato, ha disposto - tenuto conto delle predette circostanze - che la domanda sia valutata con procedura accelerata di frontiera, ai sensi dell'articolo 28 *bis*, comma 2 *bis*), del decreto legislativo n. 25/2008;

ritenuto, pertanto, che lo straniero riveste la qualifica di richiedente la protezione internazionale la cui domanda è valutata nell'ambito di una procedura di frontiera ai sensi dell'art. 28 *bis* comma 2 *bis*) del decreto legislativo n.25/2008, in quanto proveniente da un Paese designato di origine sicura;

rilevato che, in casi come questi, ai sensi dell'art. 6 *bis* del decreto legislativo n. 142/2015, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera *"al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato"* e qualora *"non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria"*;

visto il verbale di udienza e letta la nota depositata il 9 ottobre 2024 dal Pubblico Ministero;

preso atto delle argomentazioni del Questore poste a fondamento del provvedimento di trattenimento;

rilevato che nel caso in esame - a prescindere da ogni valutazione in ordine alla motivazione posta a fondamento della necessità del trattenimento - la provenienza dello straniero da un paese di origine designato come sicuro si pone come elemento essenziale e prioritario nell'apprezzamento della legittimità del trattenimento, tenuto conto che l'applicazione della procedura accelerata di frontiera - che ne costituisce presupposto - è giustificata dal fatto che il richiedente sia proveniente da un Paese rientrante nel novero dei paesi di origine sicura di cui al citato art. 2

considerato che la definizione di Paese di origine sicuro e i criteri che consentono la designazione come tale di un Paese di origine sono fissati a livello europeo dagli artt. 37 e 38 e dall'Allegato I della Direttiva 2013/32/UE e sono stati recepiti dal legislatore nazionale nell'art. 2-*bis* del d.lgs. 25/2008 il quale, al comma 2, prevede che *"Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare*



che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone'';

rilevato che in questo contesto si colloca il decreto 7 maggio 2024 di aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 il quale ricomprende la Tunisia nel novero di detti Paesi;

considerato che questo Giudice deve tener conto delle novità legislative e giurisprudenziali che intervengono e di conseguenza deve orientare, e se del caso modificare, il proprio approccio interpretativo al caso concreto adeguandosi al mutato quadro legislativo o giurisprudenziale;

preso atto, in tale ottica, che è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/2022) la quale, dopo aver rilevato che la designazione di un Paese come paese di origine sicuro dipende dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, né alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno (punto 68) e che le condizioni stabilite nel suindicato allegato devono essere rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato affinché quest'ultimo sia designato come paese di origine sicuro (punto 69), ha affermato che l'Articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che essa osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, enunciate nell'allegato I di tale direttiva;

ritenuto che gli stessi principi – in considerazione della identità di *ratio* – inducono ad escludere che possa designarsi un paese sicuro con esclusione di categorie di persone che sarebbero comunque a rischio persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti, laddove in particolare nella citata sentenza si afferma al punto 68 che la



designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti e si chiarisce che tali possibilità di esclusione (per parti di territorio o categorie di persone) previste dal vecchio testo della direttiva sono state abrogate dal nuovo testo della direttiva procedure per cui non è ammissibile una lettura dell'art 37 della direttiva che riproponga le norme abrogate, mentre le eccezioni alla procedura ordinaria devono essere interpretata restrittivamente (punto 71);

preso atto che secondo la Corte di Giustizia il mancato rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione di un paese di origine sicura, implicando anche gli aspetti procedurali della domanda, deve essere oggetto di un esame completo ed ex nunc da parte del giudice, che vi deve provvedere anche d'ufficio (punti 90 e 91 in particolare);

ritenuto che alla luce dei principi affermati da detta recentissima pronuncia - la quale ha operatività immediata negli ordinamenti interni e vincola il giudice nazionale all'interpretazione da essa fornita (cfr. Corte Cost. sent. n. 284/2007, Cass. sent. n. 11760/2024) - occorre, quindi, verificare se la Tunisia possa effettivamente essere considerato un Paese sicuro;

preso atto, al riguardo, che la stessa scheda Paese relativa alla Tunisia utilizzata per l'emanazione del decreto del 7 maggio 2024 ricomprende nel paragrafo 6 relativo ad "eventuali eccezioni per parti di territorio o per categorie di persone" la comunità LGBTI in quanto l'art 230 del codice penale sanziona i rapporti omosessuali consensuali con tre anni di reclusione;

ritenuto, pertanto, che alla luce della direttiva 2013/32 C come interpretata dalla suindicata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la persecuzione attuata nei confronti degli appartenenti a detta comunità comporta l'impossibilità di considerare allo stato la Tunisia come paese sicuro con conseguente venir meno di uno dei due presupposti che nel caso in esame ha giustificato l'applicazione della procedura accelerata di frontiera che costituisce, a sua volta, presupposto del provvedimento di trattenimento in esame;



ritenuto, alla luce di tali argomentazioni, che il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento non può essere convalidato;

P.Q.M.

NON convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Agrigento in data 8 ottobre 2024, nei confronti di [REDACTED], nato il [REDACTED] in Tunisia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in data 10 ottobre 2024

Il Giudice

dott.ssa Flavia Coppola

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

